

Procedimento Unitario n. 342-1, [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

nella persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 342-1 [REDACTED] promosso da:

[REDACTED]  
assistita dagli [REDACTED]

[REDACTED] è elettivamente domiciliata.

Letto il ricorso ex art. 67. CCII depositato il [REDACTED],  
accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella  
persona del Gestore della Crisi [REDACTED]

esaminata la documentazione allegata;

lette le memorie autorizzate e le modifiche e integrazioni del piano  
di ristrutturazione depositate dalla ricorrente il [REDACTED]  
unitamente alla relazione integrativa dell'OCC ed esaminata la  
documentazione allegata;

visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del [REDACTED] con il quale  
si è disposto che la domanda e le successive memorie integrative,  
contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti,  
unitamente alla relazione dell'OCC, alla successiva integrazione,  
fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di  
Roma e che, a cura dell'OCC, ne fosse data comunicazione entro trenta  
giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi  
potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto  
di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice sino



alla conclusione del presente procedimento e il divieto per i creditori aventi titolo e causa anteriori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della stessa ricorrente;

letta l'informativa dell'OCC dell'08.06. [REDACTED] nella quale si dava conto dell'avvenuta pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito del Tribunale di Roma, delle comunicazioni effettuate ai creditori (tra il 10.05.2023 e il 15.05.2023) e delle osservazioni tempestivamente presentate il 30.05. [REDACTED] dal creditore (chirografario) Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Roma, e si ribadiva il giudizio positivo in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità del piano proposto, non ravvisando la necessità di apportarvi alcuna modifica;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Roma;

rilevato che la ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, essendo persona fisica che presta attività di lavoro dipendente, la quale ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è gravata da debiti personali;

ritenuto che ricorra la condizione di sovraindebitamento. La Di Massimo risulta infatti proprietaria unicamente di un'autovettura, [REDACTED], del valore attuale di Euro 5.300, e titolare di un trattamento pensionistico di Euro 1.180 netti al mese e nel contempo è obbligata al pagamento di debiti scaduti pari a oltre 65.000 Euro;

ritenute non ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

rilevato che la proposta prevede: (i) il pagamento integrale del saldo del compenso dell'OCC, pari a Euro 2.355,40; (ii) il pagamento del 75% dei crediti (prededucibili) vantati dai legali che la assistono (pari a Euro 3.647,80) e dall'advisor finanziario dott. Arata (pari a Euro 3.050,00), facendo riferimento alle previsioni dell'art. 6 CCII; (iii) il pagamento integrale delle spese di lite liquidate all'esito del giudizio n. 34106/[REDACTED] RG Tribunale di Roma in favore di Compass Banca, stante la prededucibilità del credito



pari a Euro 4.844,76; (iv) il pagamento integrale dei crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, pari a complessivi Euro 1.198,13; (v) il pagamento nella misura del 17,92% dei crediti chirografari vantati da BCC di Roma (Euro 4.521,00), Compass Banca (Euro 8.823,00), FCA Bank (Euro 9.675,98), Vodafone Italia (Euro 307,62), Condominio via dei Navigatori (Euro 4.454,21), Tower CQ S.r.l. (già Accedo S.p.A., pari a Euro 14.633,70), IPA - Istituto di Previdenza e Assistenza (Euro 15.354,35) e Credit Factor S.p.A. (Euro 1.763,00);

rilevato che le risorse con le quali la ricorrente intende adempiere agli obblighi assunti sono ritratte dalla quota di Euro 240,00 mensili del proprio trattamento pensionistico per i primi diciotto mesi del piano e dalla quota di Euro 16.000,00 del proprio TFS (il cui importo complessivo è stato stimato in Euro 47.000,00), di cui è prevista l'erogazione nel primo semestre [REDACTED] per il diciannovesimo e ultimo mese del piano;

rilevato che il creditore chirografario BCC di Roma si è limitato a dolersi del mancato integrale pagamento del proprio credito, ritenendo non appagante la percentuale di soddisfacimento indicata nel piano (17,92%), ma, come correttamente evidenziato dall'OCC, non ha evidenziato alcuna specifica criticità della proposta e del piano né ha prospettato soluzioni alternative che permettessero una modifica in senso migliorativo del soddisfacimento del ceto chirografario. Invero, il finanziamento contratto dalla Di Massimo con BCC di Roma nel 2014 prevedeva la restituzione a mezzo di trattenute in busta paga, ma tale modalità solutoria, che lo rende sostanzialmente analogo ad un finanziamento concesso dietro cessione del quinto dello stipendio, non muta la natura e la collocazione del credito, fermo restando peraltro che l'art. 67 comma 3 CCII ammette la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e del trattamento pensionistico;

ritenuta inoltre la soluzione negoziale prospettata preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del fatto che la proponente ha messo a disposizione dei creditori una quota



del proprio trattamento di fine rapporto superiore al quinto pignorabile, e dunque assoggettabile alla liquidazione, e considerato in ragione delle precarie condizioni di salute della Di Massimo che con ogni probabilità nella liquidazione controllata le sarebbe concesso l'utilizzo dell'autovettura per gli spostamenti quotidiani;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII e che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

ritenuto pertanto che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla Sig.ra [REDACTED] possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] e DICHIARA chiusa la procedura;

DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

DISPONE che [REDACTED] accrediti mensilmente entro il giorno 10 del mese le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato;

AVVERTE i debitori che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Roma e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai



creditori;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC,  
presso il PRA in relazione alla proprietà dell'autoveicolo [REDACTED]

Roma, [REDACTED]

Il giudice

Dott. [REDACTED]

